

CORTE D' APPELLO DI FIRENZE

SEZIONE PRIMA CIVILE

R.G. 1428 / 2015 V.G.

Il Presidente.

visto il reclamo proposto da [REDACTED], ex art. 35 comma 11 del D. Lgs. 25/2008 e art. 19 del D. Lgs. 150/2011, avverso l' ordinanza del Tribunale di Firenze in data 19/05/2015 con la quale è stato rigettato il suo ricorso avverso il provvedimento della Commissione territoriale;

rilevato che parte reclamante ha chiesto al contempo sospendersi l' efficacia esecutiva dell' ordinanza impugnata;

rilevato che l' ordinanza, in quanto di rigetto, non ha alcuna efficacia esecutiva, sicché è fuori luogo il richiamo degli artt. 351 e 283 c.p.c.;

rilevato che la possibilità di sospensione dell' efficacia esecutiva del provvedimento amministrativo è prevista dagli artt. 19 comma 5 e 5 del D. Lgs. 150/2011 *"quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione"*; rilevato tuttavia che la possibilità di accordare la sospensione è prevista solo per le ipotesi di cui all' art. 19 comma 4 lettere a), b), c) e d) del D. Lgs. 150/2011, ovvero sia nelle ipotesi in cui per effetto della proposizione del ricorso non si determina la sospensione automatica prevista in via generale dal detto art. 19 comma 4; rilevato altresì che la sospensione (automatica o concessa ex art. 19 comma 5 del D.Lgs. ) non può sopravvivere ad una pronuncia di primo grado di rigetto del ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale, e che nessuna norma prevede la possibilità per il giudice di appello di sospendere l' efficacia della detta decisione;

ritenuto quindi che non vi siano ragioni per provvedere sull' istanza di sospensione con decreto presidenziale fuori udienza;


P.Q.M.



respinge l'istanza di sospensione in via di urgenza, salvo riesame una volta costituito il contraddittorio; conferma l'udienza del 08/01/2016 h. 10 anche per la trattazione della istanza di sospensione; dispone che l'istante provveda a notificare copia dell'istanza e del presente decreto alla controparte entro il 10/12/2015; assegna alla parte appellata termine fino a 5 gg. liberi prima dell'udienza per controdedurre in ordine all'istanza di ~~sospensione~~.

Firenze 04/11/2015

Il Presidente



Deposito in Cancelleria

oggi

10/11/2015

Il Cancelliere

INCALCANE

10/11/2015

